

Allegato A - Modalità per il calcolo del contributo annuale nell'anno 2006

Per il calcolo della somma da attribuire a ciascun ente responsabile della gestione associata, si procede come di seguito:

- A. Si calcola la somma minima che spetta per ciascuna gestione associata:
500 euro * punti-gestione della gestione associata; il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
- B. Se deve essere attribuita la somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, si calcola la quota spettante all'ente responsabile della gestione nel modo seguente:

$$4000 / S * pg$$

dove:

- per S si intende la somma dei punti-gestione di tutte le gestioni associate del livello ottimale che hanno titolo all'attribuzione del contributo ai sensi dell'articolo 11 DCR n. 225 del 2003 (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla DCR n. 225 del 2003);
- per pg si intendono i punti-gestione della gestione associata gestita dall'ente, che ha titolo all'attribuzione del contributo ai sensi dell'articolo 11 DCR n. 225/03 (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla DCR n. 225 del 2003).

- C. Si determina il coefficiente di ciascuna gestione associata, tenendo conto del numero dei Comuni e della densità abitativa (abitanti per Km²) di tutti i Comuni partecipanti all'associazione. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

numero dei Comuni

fino a 5 Comuni = valore 1

per ogni Comune in più: aggiungere 0,1 (6 Comuni: 1,1; 7 Comuni: 1,2; 8 Comuni: 1,3, ecc.)

densità abitativa

fino a 150 ab/Km² = valore 1

da 151 a 300 = valore 0,8

da 301 in poi = valore 0,6

calcolo del coefficiente della gestione associata:

Valore n. Comuni associati	* valore densità abitativa	* punti gestione della gestione associata (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla DCR 225 del 2003)	* 1,2 (moltiplicatore se l'ente responsabile della gestione è un'Unione di Comuni, una Comunità montana o un Circondario)
-------------------------------	-------------------------------	--	---

D. Per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR 225 del 2003, il coefficiente è dato dal calcolo di $C * 0,8$.

E. Infine, si applica la seguente formula:

$$R / Sc * c$$

dove:

- per R si intende il residuo dello stanziamento, che è calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. Per i contributi annuali da concedersi nell'anno 2006, detto residuo va calcolato tenendo conto di quanto stabilito dal punto 1, lettera e), della presente deliberazione;
- per Sc si intende la somma di tutti i coefficienti delle gestioni associate da considerare per i contributi annuali;
- per c si intende il coefficiente della singola gestione associata.

F. Il coefficiente calcolato ai sensi della lettera D è ridotto di volta in volta dello 0,1 (e al massimo fino a raggiungere il valore di 0,1) se la somma complessivamente attribuibile per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR n. 225/03 risulta superare il 20% del residuo dello stanziamento, e fino a quando detta somma rientra nella soglia del 20%. Se, nonostante questa operazione, la somma complessivamente attribuibile per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR n. 225/03 rimane al di sopra del 20%, il totale delle somme attribuibili ai sensi dell'articolo 12 è diminuito fino a rappresentare il 20% del residuo, attribuendo la somma restante alle gestioni associate incentivabili ad altro titolo; si rideterminano quindi distintamente le somme attribuibili alle gestioni associate utilizzando la formula della lettera E, considerando distintamente lo stanziamento e i coefficienti delle gestioni associate dell'articolo 12 DCR n. 225/03 e lo stanziamento e i coefficienti delle altre gestioni associate.

G. Si applica per ciascuna gestione associata la seguente formula:

$$A + B + E$$

dove:

- per A si intende il risultato del calcolo della lettera A;
- per B si intende il risultato del calcolo della lettera B (eventuale, solo nei casi previsti);
- per E si intende il risultato del calcolo della lettera E (eventualmente modificato a seguito dei correttivi introdotti ai sensi della lettera F).

H. Si sommano infine tutte le somme spettanti al singolo ente gestore, e si ricava il contributo annuale che deve essergli attribuito per tutte le gestioni associate di cui è responsabile, eventualmente distinguendo il diverso titolo per cui è attribuito in relazione alle gestioni associate.

I. Se ricorrono i casi dell'articolo 16, comma 3, della DCR n. 225 del 2003, si procede al ricalcolo dei contributi, secondo il sistema sopra indicato.

L. Le risorse statali di cui al punto 1, lettera i), della presente deliberazione sono concesse applicando la seguente formula:

$$R / Sc * c$$

dove:

- per *R* si intendono le risorse statali trasferite;
- per *Sc* si intende la somma di tutti i coefficienti delle gestioni associate da considerare;
- per *c* si intende il coefficiente della singola gestione associata.

M. Le eventuali risorse regionali di cui al punto 1, lettera e), della presente deliberazione sono concesse applicando la seguente formula:

$$R / TG$$

dove:

- per *R* si intendono le risorse regionali disponibili;
- per *TG* si intende il numero complessivo delle gestioni associate di tutti gli enti partecipanti al riparto.

Per ogni gestione associata viene attribuita l'identica somma aggiuntiva.

N. Pertanto, per identificare il contributo annuale concesso per singola gestione associata, comprensivo delle eventuali somme aggiuntive, si applica per ciascuna gestione associata la seguente formula:

$$G + L + M$$

dove:

- per *G* si intende il risultato del calcolo della lettera G;
- per *L* si intende il risultato del calcolo della lettera L (eventuale, solo nei casi previsti);
- per *M* si intende il risultato del calcolo della lettera M (eventuale, solo nei casi previsti).

In caso di revoca, si prende in considerazione il contributo concesso per la singola gestione associata, come calcolato ai sensi della lettera N. Se deve essere applicato quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto considerando il numero effettivo dei Comuni i cui atti o i cui comportamenti sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca.